

decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov, espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov, di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale: <http://www.protezionedellepiante.it/>

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 46

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00569

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa.


**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;



Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 4, inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa, espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa, di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale www.protezionedellepiante.it

Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 47

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00570

DECRETO 5 novembre 2025.

Piano di emergenza nazionale per *Rhagoletis pomonella* (Walsh).

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;





Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Allegato 1

Piano di emergenza nazionale per
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa

<SP>



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

SOMMARIO

1. OBIETTIVI.....	3
2. CONTESTO NORMATIVO.....	3
2.1 Normativa UE di riferimento.....	3
2.2 Normativa nazionale.....	4
2.3 Documenti tecnici.....	4
3 INFORMAZIONI SUL PATOGENO.....	4
3.1 <i>Phyllosticta citricarpa</i>.....	4
3.2 Ciclo vitale	4
3.3 Morfologia	6
3.4 Distribuzione geografica.....	7
3.5 Piante ospiti.....	7
3.6 Sintomatologia.....	7
4 PIANO DI INDAGINE	9
4.1 Sorveglianza del territorio	9
4.2 Aree a rischio.....	10
5 PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO.....	12
6 RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA – CATENA DI COMANDO	12
6.1 Struttura organizzativa	12
6.2 Flusso operativo della gestione dell'emergenza	15
7 TIPOLOGIE DI RINVENIMENTO	15
7.1 Incursione	16
7.2 Focolaio.....	16
8 AZIONI UFFICIALI A SEGUITO DEL RITROVAMENTO	16
9 MISURE UFFICIALI DA ADOTTARE NELLE SPECIFICHE ZONE.....	16
10. ANALISI DI LABORATORIO.....	16
11. ESECUZIONE DEI CONTROLLI	16
12. REGISTRAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LA PRESENZA	17
13. PIANO DI FORMAZIONE.....	17
14. PIANO DI COMUNICAZIONE	17
15. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO.....	17
16. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO	18
17. BIBLIOGRAFIA.....	18



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. OBIETTIVI

Il presente piano di emergenza prende in esame l'organismo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa, elaborato sulla base dei principi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/2031 e definisce l'insieme delle azioni intraprese dal Servizio Fitosanitario Nazionale per reagire tempestivamente a seguito del rinvenimento dell'organismo nocivo sul proprio territorio di competenza.

2. CONTESTO NORMATIVO

2.1 Normativa UE di riferimento

- **Regolamento (UE) 2016/2031** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (regolamento del settore fitosanitario).
- **Regolamento (UE) 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66** della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci
- **Decisione di esecuzione (UE) 2019/449** della Commissione, del 18 marzo 2019, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2019) 2024].
- **Regolamento delegato (UE) 2019/1702** della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072** della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690** della Commissione, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (regolamento finanziario).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/632** della Commissione, del 13 aprile 2022, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell'Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione del 27 agosto 2020** relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d'indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

2.2 Normativa nazionale

- **Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19**, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625 e s.m.i.

2.3 Documenti tecnici

- EFSA 2021. Pest survey card on *Phyllosticta citricarpa*. EFSA supporting publication 2021:EN-7105. online: <https://efsa.europa.eu/plants/planhealth/monitoring/surveillance/phyllosticta-citricarpa>

3 INFORMAZIONI SUL PATOGENO

3.1 *Phyllosticta citricarpa*

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa è un fungo ascomicete agente causale della malattia nota come “macchia nera degli agrumi” (citrus black spot - CBS).

E' inserito nella lista degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per la UE (allegato II parte A del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072) e nell'elenco dei 20 organismi nocivi prioritari per il territorio dell'Unione (Regolamento delegato (UE) 2019/1702).

Nome scientifico: *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa

Nome comune: Macchia nera degli agrumi/Citrus Black Spot (CBS)

Ordine e famiglia: Botryosphaerales, Phyllostictaceae

3.2 Ciclo vitale

Nel ciclo vitale di *P. citricarpa* le infezioni primarie avvengono prevalentemente per mezzo delle ascospore, trasportate dal vento o dall'acqua (Figura 1). Le ascospore si formano negli ascocarpi (pseudoteci) che si sviluppano, durante la stagione vegetativa degli agrumi, sulle foglie cadute a terra, in un arco di tempo che va dai 23 ai 180 giorni dalla caduta delle foglie, in funzione delle condizioni di temperatura e umidità. La maturazione delle ascospore avviene ad inizio estate. Le ascospore mature vengono rilasciate principalmente nel corso di piogge, vengono trasportate dal vento e dall'acqua ed infettano foglie e frutti. La germinazione avviene tra i 15 e i 29,5°C se l'umidità si mantiene elevata per 15 - 38 ore (Kotzé, 1963; McOnie, 1964).

Le infezioni secondarie avvengono per mezzo di conidi che vengono prodotti in corpi fruttiferi asessuali (picnidii) che tipicamente si formano sui frutti nelle loro ultime fasi di sviluppo, ma anche su rametti e foglie caduti (Whiteside, 1967; Spósito et al., 2011, Kotzé 1981). I conidi vengono dispersi dalla pioggia a poca distanza e possono così infettare nuovi frutti e foglie. La germinazione



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

dei conidi con formazione di appressori avviene tra i 10 e i 40°C con 12-48 ore di umidità elevata (Noronha, 2002).

Gli aspetti epidemiologici più critici della malattia sono legati alla suscettibilità dei frutti e al periodo di incubazione. I frutti sono infatti suscettibili all'infezione per diversi mesi (almeno 7) dall'inizio dello sviluppo (Kotzé, 1981; Brentu et al.; 2012; Lanza et al., 2018) e manifestano i sintomi della malattia diversi mesi (2-12) dopo l'infezione (fase latente). L'entità dei sintomi sui frutti maturi aumenta in funzione di fattori fenologici e ambientali, tra cui l'età della pianta, la presenza di stress da siccità, le alte temperature e l'aumento dell'esposizione alla luce solare (Kotzé, 1963; Brodrick and Rabie, 1970; Kotzé, 1981; 2000).




Figura 1. Ciclo biologico di *Phyllosticta citricarpa*, agente della macchia nera degli agrumi. Guarnaccia et al. (2019) Molecular Plant Pathology, 20 (12), 1619-1635, doi: 10.1111/mpp.12861



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3.3 Morfologia

Gli pseudoteci di *P. citricarpa* si formano su foglie cadute e sono aggregati, globosi, di 100-175 μm di diametro (Kotzé, 2000). Gli aschi sono cilindrici e clavati, ciascuno di essi contiene otto ascospore di 4,5-6,5 μm per 12,5-16 μm , ialine, non settate e rigonfie al centro, con una appendice incolore a ciascuna estremità.

I picnidi si trovano in abbondanza sulle foglie morte cadute, e vengono prodotti anche su frutti e peduncoli. Sono marrone scuro - neri con diametro di 115-190 μm . I conidi sono ellittici, ialini, non settati, con una appendice incolore e dimensioni di 5,5-7,0 μm per 8,0-10,5 μm (Figura 2).

Le colonie in coltura su potato-dextrose-agar (PDA) sono marrone scuro - nere, con margini lobati, e il micelio è spesso e prostrato (Baayen et al., 2002) (Figura 3).




Figura 2: Immagini acquisite al microscopio ottico di *Phyllosticta citricarpa*. A sinistra: sezione di parete interna del picnidio rivestita di conidiophori che producono i conidi. A destra: conidi. Foto CREA-DC, Roma.




Figura 3: Colonia di *Phyllosticta citricarpa* su terreno di coltura PDA fronte (sinistra) e retro (destra). Foto CREA-DC, Roma.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3.4 Distribuzione geografica

I sintomi di CBS sono stati riportati per la prima volta in Australia nel 1895 su *Citrus sinensis* (Benson, 1895). Attualmente, la malattia è presente in numerosi paesi del sud est asiatico e dell'emisfero australe (Australia, Africa del sud e America) con clima sub-tropicale o semi-arido. Dal 2020 viene riportata in Tunisia, il primo paese colpito dell'area mediterranea (EPPO Reporting Service, 2019; Boughalleb-M'Hamdi et al., 2020).

Si riporta di seguito l'elenco dei Paesi in cui è stata confermata, ad oggi, la presenza di *P. citricarpa* e la relativa mappa di distribuzione (sito web dell'EPPO <https://www.eppo.int/>).


Africa: Angola, Benin, Botswana, Ghana, Kenya, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe (N.B. 1 intercettazione in data luglio 2023 da parte della Spagna su *C. sinensis* proveniente dall'Egitto - EUROPHYT)

America: Argentina, Brasile, Cuba, Stati Uniti d'America, Uruguay

Asia: Bhutan, Cina, India, Indonesia, Myanmar, Filippine, Taiwan

Europa: assente

Oceania: Australia



3.5 Piante ospiti

Tutte le specie coltivate di *Citrus*, *Poncirus* e *Fortunella* e i loro ibridi sono considerate suscettibili a questo fungo, ad eccezione del Tahiti lime (*C. latifolia*), con il limone (*C. limon*) tra gli ospiti maggiormente suscettibili, seguito da arancio (*C. sinensis*), mandarino (*C. reticulata*), mandarino Satsuma Miyagawa (*C. unshiu*) e pompelmo (*C. paradisi*) (EFSA PLH Panel, 2014; CABI, 2019).

Altre specie considerate meno suscettibili sono: cedro (*C. medica*), lima o limetta (*C. aurantifolia*), limetta dolce (*C. limettoides*), combava (*C. hystrix*), pomelo (*C. maxima*), kumquat (*Fortunella* spp.) e arancio trifogliato o poncirolo (*Poncirus trifoliata*) (EFSA PLH Panel, 2014).

3.6 Sintomatologia

I sintomi più importanti riguardano i frutti e in particolare la comparsa sulla buccia di lesioni che sostanzialmente ne riducono il valore commerciale per il mercato fresco. Infezioni massive possono inoltre causare la caduta prematura dei frutti, soprattutto quelli tardivi, con una significativa perdita



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

di produzione. Alcuni sintomi si possono talvolta osservare anche su rami e foglie, sebbene di solito le infezioni rimangono latenti in questi tessuti (Sutton e Waterston, 1966).

I sintomi sui frutti consistono in lesioni di diverso tipo (EPPO, 2020) (Figura 4). Sui frutti verdi possono manifestarsi piccole lesioni in rilievo che variano dal marrone scuro al nero, spesso circondate da puntini scuri a cui non è associata la presenza di picnidi (falsa melanosi). Con il progredire della stagione queste lesioni possono fondersi. Questo sintomo si osserva soprattutto in agrumeti dove il patogeno si è insediato da molto tempo. Quando i frutti iniziano a maturare, prima del viraggio di colore, si manifesta il sintomo più comune che consiste in lesioni di 3-10 mm di diametro, di colore grigio-beige nella zona centrale e con il bordo tipicamente di colore marrone scuro (macchie nere o punti neri). In corrispondenza delle lesioni si possono osservare i picnidi come piccoli puntini neri, leggermente rilevati. Verso la fine della stagione, lesioni vicine possono unirsi e formare le cosiddette macchie virulente. Le macchie virano dal marrone al nero, sviluppano una consistenza dura e possono coprire interamente la superficie del frutto. Anche queste lesioni sono talvolta associate alla presenza di picnidi. Sono senza dubbio le lesioni più dannose in quanto si estendono in profondità all'interno della buccia fino alla polpa del frutto. La penetrazione del fungo in tale fase provoca la caduta prematura del frutto (carpoptosi) con gravi perdite sulla produzione. Sui frutti in post-raccolta si possono riscontrare macchie a lentiggine, ossia lesioni leggermente depresse con una colorazione che può variare dal grigio chiaro al marrone chiaro o rossastro. Occasionalmente possono essere presenti i picnidi. Va tuttavia notato che la malattia è caratterizzata da un lungo periodo di latenza, e i sintomi possono non svilupparsi sui frutti fino a dopo la raccolta.

I sintomi sulle foglie, quando presenti, consistono in piccole macchie circolari (< 3 mm) su entrambe le pagine, di colore variabile dal rosso al rosso-marrone che, con il progredire dell'infezione, presentano la parte centrale più scura accompagnata dalla formazione di un anello di colore da marrone a nero e da un alone giallo (Figura 5). Talvolta nella parte centrale delle lesioni sviluppatesi sulla pagina superiore delle foglie è possibile osservare la presenza dei picnidi.

Sintomi simili a quelli fogliari si possono osservare anche sui getti, soprattutto di *C. limon*. Le lesioni, circolari con diametro tra 0.5-2 mm, possono essere leggermente depresse, con margini dal marrone al nero e una parte centrale grigia o marrone chiaro in cui occasionalmente si possono osservare i picnidi.



Figura 4: Sintomi di *Phyllosticta citricarpa* su frutto di limone. Foto CREA-DC, Roma.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



Figura 5: Sintomi di *Phyllosticta citricarpa* su foglie di limone. Foto: <https://gd.eppo.int/taxon/GUIGCI/photos>

4 PIANO DI INDAGINE

4.1 Sorveglianza del territorio

I Servizi fitosanitari regionali (SFR) devono effettuare indagini sul territorio di competenza con cadenza annuale al fine di verificare l'eventuale presenza di *P. citricarpa*, come stabilito dall'articolo 24 del Regolamento (UE) 2016/2031 e dall'art. 27 del D.lgs. n.19/2021 (Programma Nazionale di Indagine) per gli organismi nocivi prioritari. Le attività di ispezione e campionamento ufficiali devono essere eseguite da ispettori, agenti e assistenti fitosanitari o altri soggetti ufficialmente incaricati e formati; è opportuno formare squadre di due unità.

Le indagini, al fine di accertare la presenza di *P. citricarpa* sul territorio nazionale e definire il loro pest status, devono essere effettuate attraverso la realizzazione delle seguenti attività da parte dei Servizi fitosanitari regionali (SFR):

Osservazione visiva – Visual Inspection

Campionamento – Sample Taking

Le indagini consistono in un numero sufficiente di esami visivi e, se del caso, campionamenti e analisi, effettuati dall'autorità competente allo scopo di consentire la tempestiva individuazione del patogeno con un elevato grado di sicurezza. Le indagini devono essere effettuate nel periodo dell'anno più idoneo alla rilevazione della malattia, tenendo conto della biologia del patogeno, della presenza e della biologia delle piante ospiti e delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda EFSA (Pest survey card 2020). Per *P. citricarpa*, tra le principali criticità vi sono il lungo periodo di incubazione, con la comparsa dei sintomi della malattia dopo 2-5 mesi dall'infezione, spesso in coincidenza con la maturazione dei frutti, e la possibilità che piante e frutti possano anche rimanere asintomatici. Inoltre, ciascuna specie e cultivar di agrumi ha un proprio calendario di maturazione dei frutti, e di conseguenza il periodo ottimale per l'esame visivo varia al variare della



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

coltura (vedere EFSA 2020a, Figura 3). Questo vuol dire che per ciascuna specie e cultivar di agrumi le indagini potrebbero dover essere programmate in momenti diversi.

Gli esami visivi si svolgono all'aperto negli agrumeti, nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti. Nella pianificazione delle ispezioni devono essere tenute in considerazione tutte le tipologie di ambiente dove è possibile il rinvenimento del patogeno.

Se un Servizio fitosanitario regionale sospetta o riceve elementi di prova riguardanti la presenza dell'organismo nocivo, adotta immediatamente le misure necessarie per la conferma del ritrovamento e provvede ad organizzare le attività di delimiting survey.

4.2 Aree a rischio

Le aree a rischio sono definite come le aree adiacenti ai siti di rischio definiti precedentemente. Secondo l'EFSA (2020) per individuare le aree a rischio circostanti un determinato sito si deve tenere in considerazione la capacità di diffusione di *P. citricarpa* e la presenza di piante ospiti. Gli agrumeti sono quindi di interesse primario.

All'aperto:

- 1.2 agrumeto
- 2.1 giardini ad accesso privato
- 2.2. siti pubblici
- 2.5.2 aree all'aperto di centro per il giardinaggio
- aree all'aperto (non D.lgs. 19) di aeroporti, porti, strade, ferrovie

Al chiuso:

- 3.2 depositi punti di ingresso D.lgs 19
- 3.3 depositi di mercati generali
- 3.4.2 aree di centro per giardinaggio
- 3.4.4 aree (non D.lgs. 19) di aeroporti, porti
- 3.4.6 magazzini e aree di confezionamento in industrie/centri di raccolta/lavorazione di vegetali e semente
- 3.4.7 aree di fornitori all'ingrosso, negozi al dettaglio e mercati

Per i detection survey, finalizzati a dimostrare l'assenza del patogeno, l'EFSA (2020a e 2020b) definisce tre diverse aree di rischio (base, medio e alto) (Figura 6). Assumendo che la dispersione del fungo possa avvenire, per esempio, tramite dilavamento da bucce residue provenienti dall'industria di trasformazione degli agrumi, come descritto nel paragrafo 4.1, e considerando che nelle lesioni sui frutti sono presenti solo i picnidi, è stata considerata una distanza di 20 m per delimitare le aree ad alto o medio rischio nella zona adiacente al sito di rischio. In particolare, per esempio, il rischio sarà alto in una fascia di 20 m di agrumeto confinante con una struttura che processa frutti importati da paesi terzi, medio in una fascia simile alla prima ma prossima ad una struttura che non lavora frutti di importazione, base in tutti gli altri agrumeti. Nelle stesse pubblicazioni sono reperibili i valori del rischio attribuiti dall'EFSA per diversi casi di rischio (EFSA 2020a e 2020b).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste




Figura 6: Esempio di rischio relativo per differenti aree a rischio stimato dagli esperti dell'EFSA per *Phyllosticta citricarpa*. 1 e 2 sono siti di rischio. Il sito 1 processa frutti importati da paesi terzi, il sito 2 non lavora frutti di importazione. La fascia di 20 m intorno al sito 1 si considera ad alto rischio (HRA), quella intorno al sito 2 a medio rischio (MRA), l'area in blu è l'area con livello di rischio base (EFSA 2020a e 2020b)

Per i delimiting survey, se è stato rinvenuto un primo campione positivo, la prima azione è individuare il sito del rischio. Successivamente l'EFSA distingue tra diverse situazioni ma in sostanza, in base alla cadenza delle indagini e quindi al tempo necessario alla formazione di conidi o ascospore, stabilisce che le aree di rischio dovrebbero avere un'ampiezza di circa 800 m intorno all'area infetta (EFSA, 2020b) (Figura 7).




Figura 7: Aree potenzialmente infette in un delimiting survey di *Phyllosticta citricarpa*. La distanza dal sito di rischio dipende da quanto tempo è passato dall'ultima indagine su quel sito.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

5 PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO

In Italia la produzione di agrumi è concentrata nelle regioni meridionali. La coltivazione di agrumi come piante ornamentali o in piccoli orti è diffusa in buona parte del territorio. Le condizioni climatiche delle regioni meridionali e costiere sono simili a quelle esistenti in molte zone di distribuzione del patogeno, in particolar modo Sud-Africa e Australia, ma anche Brasile, Cina, Mozambico e Tunisia (PRATIQUE No. 212459 (2011) Rating Guidance for Climatic Suitability) e sono adatte alla maturazione, dispersione e germinazione delle ascospore in tarda estate e inizio autunno come pure alla vitalità dei conidi. Le pratiche colturali, dove non prevedano l'utilizzo di fungicidi, e le tecniche di irrigazione sono compatibili con l'insediamento del patogeno. Le probabilità di insediamento di *P. citricarpa* in Italia si possono quindi considerare elevate.

6 RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA – CATENA DI COMANDO

I riferimenti normativi indicati nel presente paragrafo sono riferiti al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” e s.m.i.

6.1 Struttura organizzativa

Il Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) è l'autorità competente per la protezione delle piante e provvede all'attuazione delle attività di gestione delle emergenze (art. 4, comma 1) unitamente alle strutture di cui al Capo II del D.lgs. 19/2021, all'attuazione del presente Piano di emergenza, secondo le rispettive competenze. IL SFN è così articolato: Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) e Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC).

Il **SFC** è l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di gestione delle emergenze fitosanitarie (art. 5, comma 1) a cui compete:

- l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, previo parere del CFN (art. 5, comma 4, lett. e);
- l'adozione di Ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati dal CFN (art.5, comma 4, lett. f);
- la notifica ufficiale alla Commissione UE del ritrovamento (art. 29, comma 2);
- la dichiarazione dell'emergenza fitosanitaria e l'adozione ufficiale del Piano d'azione (PA) (art. 31, comma 6);
- l'attivazione del Segretariato per le Emergenze Fitosanitarie (SEF) su richiesta del CFN (art.31, comma 7);

Il **SFR** è l'autorità designata per l'attuazione delle attività di gestione delle emergenze fitosanitarie (art. 6, comma 1) a cui compete:

- l'attuazione delle attività di protezione delle piante (art.6, comma 3, lett. b);
- la definizione delle aree delimitate, previo parere del CFN (art. 6, comma 3, lett. g) e la loro istituzione (art. 31, comma 3);
- la redazione del PA (art. 6, comma 3, lett. i e art. 31, comma 5);



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie (art. 6, comma 3, lett. o);
- la notifica al SFC del rinvenimento dell'organismo nocivo (ON) (art.6, comma 3, lett. s);
- la conferma ufficiale del ritrovamento sulla base di diagnosi effettuata da un Laboratorio ufficiale e dell'indagine sull'origine della presenza dell'organismo nocivo (art. 28, comma 3 e art. 31, comma 1);
- l'adozione immediata delle misure fitosanitarie urgenti e necessarie (art. 28, comma 4 e art.31, comma 2);
- l'inserimento, entro 5 giorni lavorativi, nel sistema europeo di notifica elettronica delle informazioni (art. 29, comma 1);
- informare senza indugio gli Operatori Professionali (OP) della presenza dell'organismo nocivo (art. 30, comma 1);
- l'istituzione dell'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie (UTEF) (art. 10, comma 1 e art. 31, comma 8);
- l'effettuazione periodica di indagini nell'area delimitata per monitorare l'ON (art. 31, comma 9).

Il **CREA-DC** è l'Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante (INRPP), organismo scientifico di supporto al SFN (art.8, comma1) a cui compete:

- assistere attivamente il SFN per la gestione delle emergenze fitosanitarie;
- effettuare analisi diagnostiche di conferma o di secondo livello su campioni ufficiali.

Il **CFN**, organo deliberativo tecnico del SFN (art. 4, comma 2) a cui compete:

- la definizione delle linee di attività della protezione delle piante (art. 7, comma 3, lett. a);
- l'approvazione delle misure fitosanitarie, dei Piani di emergenza (PE) e dei PA (art. 7, comma 3, lett. c);
- la definizione delle modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato (art. 30, comma 2);
- definisce ed approva le misure fitosanitarie conformemente al PE (art.31, comma 4);
- approva il PA (art. 31, comma 5).

Il **SEF** è un organo di coordinamento del SFN a cui compete:

- il raccordo tecnico operativo tra CFN e le UTEF (art.9, comma 2);
- il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA su richiesta del CFN (art.9, comma 4, lett. a);
- il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione (art. 9, comma 4, lett. b);
- l'organizzazione degli audit (art. 9, comma 4, lett. c).

L'**UTEF** è un organo operativo del SFN, istituito dal SFR, a cui compete:


- l'attuazione del PA e delle Ordinanze, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti (art. 10, comma 1);
- la realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel PA su richiesta del CFN (art.10, comma 3, lett. a) e art.31, comma 8);
- l'attuazione del piano di comunicazione previsto dal PA (art. 10, comma 3, lett. b);
- La verifica sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA (art. 10, comma 3, lett. c)

Nello schema di seguito vengono forniti i dettagli su composizione e ruolo dell'UTEF.




Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Componenti e compiti dell'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie – Art. 10 del D.Lgs 19/2021



Componenti e compiti dell'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie – Art. 10 del D.Lgs 19/2021





Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Una volta delimitata l'area e adottate le prime misure fitosanitarie, il SFR redige il piano di azione (PA) e contestualmente istituisce l'Unità Territoriale per le Emergenze Fitosanitarie (UTEF) così come da art. 10, comma 3 del D.lgs 19/2021.

6.2 Flusso operativo della gestione dell'emergenza

Fase 1

Il SFR ufficializza, sulla base della diagnosi effettuata da un Laboratorio ufficiale di primo livello e se del caso confermate da analisi di secondo livello effettuate dal Laboratorio Nazionale di Riferimento, il ritrovamento dell'ON ed effettua le indagini sull'origine della presenza (conferma ufficiale);

Il SFR informa senza indugio gli OP che possono essere colpiti dalla presenza dell'ON, adotta immediatamente le idonee misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronico le informazioni e istituisce l'area delimitata;

Il SFC notifica ufficialmente alla Commissione UE il ritrovamento (notifica ufficiale);

Il CFN definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare;

La Cronologia nella gestione dell'emergenza tiene conto dei vari scenari che si potrebbero presentare, di seguito specificati.

Fase 2

Il CFN definisce ed approva le prime misure fitosanitarie adottate dal SFR nella prima riunione utile, conformemente al presente piano di emergenza.

Il SFR elabora e trasmette, nei successivi 15 gg, il PA al CFN per la sua approvazione;

Il CFN approva il PA e definisce le eventuali misure obbligatorie;

Il SFC dichiara l'emergenza fitosanitaria ufficializzando le misure fitosanitarie obbligatorie (Ordinanza a firma del Direttore del SFC con adozione del PA) e notifica alla Commissione UE il PA;

Il SFC, su indicazione del CFN, può attivare il Segretariato per le emergenze fitosanitarie (SEF).

Fase 3

Il SFR istituisce l'unità territoriale per le emergenze fitosanitarie (UTEF) la quale provvede ad attuare il PA secondo gli ordinamenti e le competenze di ciascun componente dell'Unità;

Il SFR verifica l'evoluzione dell'emergenza effettuando indagini periodiche e, qualora sia necessario, interviene modificando l'area delimitata;

Il SEF organizza verifiche sull'effettuazione delle misure previste dal PA.

7 TIPOLOGIE DI RINVENIMENTO

Sulla base delle esperienze maturate dalle strutture dei servizi fitosanitari, nel caso di ritrovamenti di elementi che possano anche solo far sospettare la presenza sul territorio di *P. citricarpa*, deve essere prevista l'attuazione di tutta una serie di azioni che risulteranno differenziate in base al tipo di scenario che si viene a configurare nel contesto del ritrovamento.

I SFR, in caso di ritrovamento di *P. citricarpa*, inseriscono i dati nel sistema *Europhyt – Outbreak* per consentire al SFC di perfezionare la notifica nella tempistica prevista dall'art. 29 della D. Lgs 19/2021.

Di seguito si descrivono i due scenari principali, ovvero quando non sussistono le condizioni per l'istituzione di aree delimitate (Incursione) e quando invece si configura la necessità di istituire le aree delimitate (Focolaio).



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

7.1 Incursione

Il SFR può non istituire l'area delimitata se vi sono prove del fatto che:

- a) l'organismo nocivo è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato
- b) le piante erano infestate prima di essere introdotte nella zona in questione
- c) l'organismo nocivo non si è moltiplicato;
- d) si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento
- e) la presenza dell'organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata in un sito isolato fisicamente dall'ambiente circostante, il che impedisce all'organismo nocivo specificato di diffondersi al di fuori di tale sito.

7.2 Focolaio

Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia confermata e non sussistono le condizioni per dichiarare un'incursione, il SFR provvede all'istituzione dell'area delimitata.

8 AZIONI UFFICIALI A SEGUITO DEL RITROVAMENTO

Delimitazione

In accordo con la normativa di riferimento e considerato quanto contenuto nei documenti EFSA inerenti l'organismo nocivo, l'SFR stabilisce senza indugio un'area delimitata costituita da:

- 1) la zona infestata è la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata.
- 2) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 1 km e circonda la zona infestata. Il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di modificarla in base alle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili e alle caratteristiche dell'area del ritrovamento.

9 MISURE UFFICIALI DA ADOTTARE NELLE SPECIFICHE ZONE

Le misure da adottare nelle specifiche zone si basano su quanto indicato nel Regolamento (UE) 2016/2031, allegato 2. Il Servizio Fitosanitario si riserva la possibilità di integrare le misure da adottare in base alle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili e alle caratteristiche dell'area del ritrovamento.

10. ANALISI DI LABORATORIO

L'attività di diagnosi relativa ai controlli svolti dai Servizi Fitosanitari Regionali ai sensi del presente Piano è effettuata da laboratori ufficiali afferenti alla Rete Nazionale dei Laboratori per la protezione delle piante, di cui all'art. 16 del D.lgs. 19/2021. Le analisi di secondo livello sono eseguite dall'Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante, di cui all'art. 8 del D.L. 2021/19. L'attività è svolta altresì nel rispetto di quanto previsto dal DTU n. 8 e degli specifici DTU per l'organismo nocivo.

11. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali, di altri operatori interessati e di persone fisiche compreso laboratori, attrezzature, personale, periti esterni

Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/2031, il presente piano di emergenza definisce, a carattere generale, le azioni e le modalità con cui si prevede di facilitare l'accesso al personale ispettivo nel caso in cui non c'è una collaborazione da parte degli operatori professionali oppure o da parte di altri soggetti pubblici o privati, a siti o a laboratori, attrezzature, ecc. ed interessati da misure ufficiali.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

A carattere generale occorre premettere che ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 i Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, nonché il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. Allo stesso tempo sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli fitosanitari.

Nel caso in cui i proprietari o conduttori dei siti neghino l'accesso al personale incaricato per l'esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali, il SFR provvede, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del decreto legislativo 19/2021, a chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica

12. REGISTRAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LA PRESENZA

I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti alla registrazione dei dati in accordo a quanto stabilito per il programma nazionale di indagine e alle rendicontazioni richieste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1231.

13. PIANO DI FORMAZIONE

Il SFR organizza attività formative che prevedono sessioni teoriche e sessioni pratiche per l'attuazione uniforme del monitoraggio, del campionamento, della diagnostica e della gestione delle informazioni. Tali attività sono realizzate anche con il supporto di istituzioni scientifiche presenti sul territorio.

14. PIANO DI COMUNICAZIONE

Il SFR si attiva con percorsi di comunicazione sull'emergenza fitosanitaria informando con vari canali disponibili (social network, telegiornali e radiogiornali locali, incontri divulgativi in presenza e da remoto, poster dislocati sul territorio nei punti di ampia frequentazione sul territorio, brochure informative distribuite nei punti informativi per la cittadinanza etc.). Tali iniziative hanno lo scopo di implementare in modo particolare la capacità complessiva di sorveglianza del territorio, tramite una forte e mirata sensibilizzazione della cittadinanza. Le informazioni trasmesse devono anche includere la normativa in vigore, in particolar modo i divieti alla movimentazione delle piante e residui delle piante da parte di operatori di settore e privati cittadini

15. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Ai fini di una corretta e piena attuazione del presente Piano, i Servizi fitosanitari regionali e il Servizio fitosanitario centrale effettuano periodiche ricognizioni per verificare specifiche necessità e carenze (mezzi tecnici, personale, risorse) e mettono in atto adeguate azioni correttive.

Le Regioni e le Province autonome devono individuare le risorse finanziarie necessarie per garantire la sorveglianza del territorio e l'attuazione di eventuali piani d'azione regionali.

Ulteriori risorse possono essere assegnate ai Servizi fitosanitari attraverso il Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.19/2021.

Il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione UE la richiesta di cofinanziamento dell'Unione delle spese sostenute per attività di indagine e di eradicazione, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690, sulla base delle richieste pervenute dai Servizi fitosanitari regionali.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

16. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO

Il presente piano di emergenza è da aggiornare ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più efficace ed efficiente rispetto alla gestione del rischio d'introduzione e diffusione di *P. citricarpa*, per cui sono previste revisioni e aggiornamenti che includono eventuali azioni correttive.

17. BIBLIOGRAFIA

- Baayen RP, Bonants PJM, Verkley G, Carroll GC, van der Aa HA, de Weerdt M, van Brouwershaven IR, Schutte GC, Maccheroni WJr, Glienke de Blanco C, and Azevedo JL (2002). Nonpathogenic isolates of the citrus black spot fungus, *Guignardia citricarpa*, identified as a cosmopolitan endophyte of woody plants, *G. mangiferae* (*Phyllosticta capitalensis*). *Phytopathology* 92:464-477.
- Boughalleb-M'Hamdi N, Fathallah A, Benfradj N, Mahmoud SB, Ali ABH, Medhioub L, Jaouadi I, Huber J, Jeandel C and Ios R (2020). First report of citrus black spot disease caused by *Phyllosticta citricarpa* on *Citrus limon* and *C. sinensis* in Tunisia. *New Disease Reports*, 41, 8.
- Brentu FC, Oduro KA, Offei SK, Odamten GT, Vicent A, Peres NA and Timmer LW (2012). Crop loss, aetiology, and epidemiology of citrus black spot in Ghana. *European Journal of Plant Pathology*, 133, 657-670.
- Brodrick HT & Rabie CJ (1970). Light and temperature effects on symptom development and sporulation of *Guignardia citricarpa* Kiely, on Citrus sinensis (Linn) Osbeck. *Phytophylactica* 2, 157-163.
- CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International) (2019). Datasheet on *Guignardia citricarpa* (Citrus black spot). In: Invasive species compendium. Wallington, UK: CAB International. Available online: <https://www.cabi.org/isc/datasheet/26154>.
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 48 (26.2.2021)
- Documento Tecnico Ufficiale “SCHEDA TECNICA PER INDAGINI NELLE AREE INDENNI: *Phyllosticta citricarpa*” (in pubblicazione su <https://www.protezionedellepiante.it>)
- EFSA 2014. Scientific Opinion on the risk of *Phyllosticta citricarpa* (*Guignardia citricarpa*) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options. *EFSA Journal* 2014;12(2); 3557.
- EFSA 2019. *Phyllosticta citricarpa* Pest Report to support ranking of EU candidate priority pests. EN-1650, doi: 10.5281/zenodo.2789634
- EFSA 2020a. Pest survey card on *Phyllosticta citricarpa*. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1863
- EFSA 2020b. Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of *Phyllosticta citricarpa*. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1893
- EPPO Reporting Service no. 07 – 2019. Num. Article (2019/141) <https://gd.eppo.int/reporting/article-6525>.
- EPPO, 2020. PM 7/017 (3) *Phyllosticta citricarpa* (formerly *Guignardia citricarpa*). *Bulletin OEPP/EPPO Bulletin*, 50 (3), 440–461.
- EUROPHYT database (online), Interceptions of harmful organisms in imported plants and other objects. https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity_en
- Express PRA for Italy *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) van der Aa., a cura di Brunetti A, Pirone L, Valente MT, 29/11/2023
- Guarnaccia V, Gehrmann T, Silva-Junior GJ, Fourie PH, Haridas S, VU D, Spatafora J, Martin FM, Robert V, Grigoriev IV, Groenewald JZ, Crous PW (2019). *Phyllosticta citricarpa* and sister



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

species of global importance to *Citrus*. Molecular Plant Pathology, 20 (12), 1619-1635, doi: 10.1111/mpp.12861

Hendricks KE, Christman MC and Roberts PD (2017). Spatial and temporal patterns of commercial citrus trees affected by *Phyllosticta citricarpa* in Florida. Scientific Reports, 7, 1641.

Kotzé JM(1963). Studies on the black spot disease of citrus caused by *Guignardia citricarpa* Kiely, with particular reference to its epiphytology and control at Letaba. University of Pretoria, South Africa. 296 pp.

Kotzé JM (1981). Epidemiology and control of citrus black spot in South-Africa. Plant Disease, 65, 945–950.

Kotzé JM (2000). Black spot. In: Timmer LW, Garnsey SM and Graham JH (eds.). Compendium of Citrus Diseases. APS Press, St. Paul, MN, USA, pp. 10–12.

Lanza E, Metzker TG, Vinhas T, Behlau F and Silva Junior GJ (2018). Critical fungicide spray period for citrus black spot control in São Paulo State, Brazil. Plant Disease, 102, 334-340.

McOnie KC (1964). Orchard development and discharge of ascospores of *Guignardia citricarpa* and onset of infection in relation to the control of citrus black spot. Phytopathology, 54, 1448–1454.

Noronha MA (2002). Diagrammatic scale for evaluation of black spot on citrus leaves and effect of temperature and wetting duration on pre-penetration of *Guignardia citricarpa* Kiely conidia [*Phyllosticta citricarpa* (McAlp.) van der Aa]. PhD Thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil, 67 pp. (in Portuguese).

PRATIQUE No. 212459 (2011). Rating Guidance for Climatic Suitability. Based on Deliverable number: 3.3 Annex 4 Date: 05/07/2011

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317/4 (23.11.2016)

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/1 (7.4.2017)

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/1 (17.1.2019)

Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/8 IT (11.10.2019)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319 (10.12.2019)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690 della Commissione, del 28 aprile 2021 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153/1 (3.5.2021)

Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/632 della Commissione del 13 aprile 2022 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117/11 (19.4.2022)

RiPEST, <https://r4eu.efsa.europa.eu/login>

Spósito MB, Amorimb L, Bassanezia RB, Yamamotoa PT, Felippea MR, Czermainskic ABC (2011). Relative importance of inoculum sources of *Guignardia citricarpa* on the citrus black spot epidemic in Brazil. Crop Protection 30 (12), 1546-1552.

Sutton BC, Waterston JM (1966). *Guignardia citricarpa*. CMI descriptions of pathogenic fungi and bacteria No. 85. Wallingford, UK, CAB International.

USDA APHIS 2010. *Guignardia citricarpa* (Citrus Black Spot, CBS) technical working group final report.

https://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/citrus/downloads/black_spot/cbs-twgr_report_6-2-10.pdf



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Wang NY, Zhang K, Huguet-Tapia JC, Rollins JA and Dewdney MM (2016). Mating type and simple sequence repeat markers indicate a clonal population of *Phyllosticta citricarpa* in Florida. *Phytopathology*, 106, 1300–1310.

Whiteside JO (1967). Sources of inoculum of the black spot fungus, *Guignardia citricarpa*, in infected Rhodesian citrus orchards. *The Rhodesia, Zambia and Malawi Journal of Agricultural Research*, 5, 171–177.

<SP>